



COMUNE DI CHIANOCCO

CAP 10050 Fr. Roccaforte 1- codice fiscale 01271840017- tel. 0122 49734 Fax 0122 643807

www.comune.chianocco.to.it E-mail: tecnico@comune.chianocco.to.it
tecnico@pec.comune.chianocco.to.it

Ufficio Tecnico

A V V I S O

STATO DI MASSIMA PERICOLOSITA' INCENDI BOSCHIVI

Vista la determinazione dirigenziale emessa dalla Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, n. DD A18-969 del 06/04/2020 che decreta **LO STATO DI MASSIMA PERICOLOSITA' PER GLI INCENDI BOSCHIVI SU TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE** a partire dal giorno 08/04/2020 sino alla successiva determinazione regionale che stabilirà la cessazione del suddetto stato;

Si porta inoltre a conoscenza che la Legge regionale n. 15 del 04/10/2018 all'art. 10, comma 7, prevede che:

“nei periodi in cui viene dichiarato la stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi ai sensi dell'art. 4:

- a) Non sono ammesse le deroghe di cui al comma 4;
- b) Sono vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, come definiti dall'art. 3 della L.R. 4/2009, arbustivi e pascolivi, le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendio, quali: accendere fuochi, accendere fuochi pirotecnici, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare apparati o apparecchiature che producano faville o braci, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;
- c) è vietata qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio. Inoltre ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L.R. 15/2018 si ricorda che “è vietato l'abbruciamento di materiale vegetale di cui all'art. 182, comma 6 bis, del D.Lgs3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia di Ambiente) su tutto il territorio regionale, nel periodo compreso tra il 1° marzo ed il 31 marzo dell'anno successivo”.

In applicazione dell'art. 13 della L.R. n. 15 del 04/10/2018:

- 1) Le violazioni dei divieti di cui all'art. 10, commi 2 e 3 e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 10, comma 5, comportano l'applicazione di sanzioni amministrative da un minimo di 200,00 Euro ad un massimo di 2.000,00 Euro;
- 2) Le violazioni di divieti e l'inosservanza della prescrizioni di cui all'art. 10, commi 4 e 7, comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 10 della Legge 353/2000.
- 3) Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della Legge 24/11/1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Chianocco, li 7 aprile 2020

Il Sindaco
(Mauro RUSSO)

SE AVVISTI UN INCENDIO COMUNICALO IMMEDIATAMENTE AL
NUMERO UNICO DELLE EMERGENZE 112